

REGOLAMENTO

COSAP

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 29/01/1999 e ss.mm.ii.
(ultima modifica da delibera di C.C. n. 11 del 21/03/2012)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Alberobello, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n 446.

Art. 2 – Definizione di suolo pubblico.

3. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento s'intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni previste dall'art. 22 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 5 - Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda, redatta in carta legale, al Comune almeno 15 giorni prima per quanto riguarda la temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda la permanente, di quello a decorrere dal quale s'intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lett.a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, la partita I.V.A., nonché le generalità del rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, ed il codice fiscale dello stesso;
- c) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione richiesta, il Responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Art. 6 - Occupazioni permanenti. Rilascio dell'atto di concessione.

1. Il Responsabile del servizio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, nel termine di sessanta giorni, rilascia l'atto di concessione all'occupazione permanente del suolo pubblico. Tale atto di concessione deve indicare: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione espressa in metri quadrati, la tipologia di occupazione, la tariffa unitaria applicata, il canone dovuto dal concessionario e le condizioni alle quali è subordinata la concessione.

2. Esaurita l'attività istruttoria, la concessione è rilasciata a condizione:

- a) che l'occupazione sia realizzata senza pregiudizio per i diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
- c) che il concessionario si attenga alle prescrizioni di carattere tecnico amministrativo indicate nel provvedimento;
- d) che la concessione sia sempre revocabile o modificabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- e) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza delle quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

4. Al termine del periodo di consentita occupazione qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, è oggetto di istruttoria contemporaneamente a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, in quanto, nella fattispecie, sulla concessione per l'occupazione del suolo pubblico, è richiesto anche il parere della Commissione Edilizia.
6. La concessione o autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
9. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di richiedere deposito cauzionale la cui entità sarà stabilita di volta in volta dall'Ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
10. L'ufficio competente provvede a registrare ed a numerare progressivamente i provvedimenti di concessione. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
11. Il predetto ufficio, successivamente alla notifica della concessione, trasmette contestualmente alla società che gestisce il servizio di riscossione ed all'ufficio di polizia municipale copia del provvedimento per le rispettive competenze.

Art. 6 bis - Occupazioni temporanee. Rilascio dell'atto di occupazione temporanea.

1. Le occupazioni temporanee non sono soggette a concessione, ma a provvedimento autorizzatorio del comandante la Polizia Municipale, inteso il parere dei competenti uffici in caso di manomissione del suolo o di realizzazione di manufatti od opere di carattere edilizio, anche se non stabilmente infisse al terreno.
2. Le autorizzazioni sono anch'esse registrate e numerate progressivamente in ordine cronologico e copia delle stesse viene trasmessa all'ufficio tributi ed alla società che gestisce il servizio per gli adempimenti di competenza.

Art. 7 – Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e, comunque, non superiore a

ventinove anni e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori o inferiori all'anno, in caso di prima applicazione, sono computate per anno intero;

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art. 8 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), banchi per raccolta di firme e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore e che per le stesse sia data comunicazione al Comando della Polizia Municipale.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata a richiesta degli interessati un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 9 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. Per le occupazioni inerenti l'attività edilizia, oltre al titolare della concessione o all'occupante di fatto, si ritiene soggetto passivo, in solido, il proprietario/i dell'immobile oggetto della relativa occupazione.

Art 10 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

2. La decadenza della concessione/autorizzazione non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quella ancora dovuta.

Art. 11 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

3. La concessione e l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo per gli anni successivi a quello di competenza.

Art. 12 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 13 - Subingresso

1. La volturazione delle concessioni è consentita con l'obbligo di comunicazione al Servizio competente entro 5 giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non corrisponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti del subentrante, di una sanzione amministrativa pari a Euro 51. La concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 14 - Occupazione Permanente

A) Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico e costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Su espressa richiesta dei proprietari e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può

comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il titolare dello stesso è tenuto a versare il canone, anche se si tratta di un passo a raso, quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

4. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
5. Il canone è ridotto del 40% per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

B) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, conduttore, impianti con qualsiasi altro manufatto, realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi, sono calcolate ai fini della determinazione del canone, per utenza, mentre quelle poste in essere da privati sono collocate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Le tende degli esercizi pubblici e commerciali sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in metri quadrati. Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, ricondotto all'unità di misura sopraindicata (ml).
2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, aventi sostegno al suolo, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultanti dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

C) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 15 - Occupazione temporanee.

A) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

1. Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi all'art. 14, punto B).E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa, di cavi e conduttore, ecc.), richiedere il rilascio di specifico atto di autorizzazione secondo la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

B) Occupazioni nei mercati settimanali.

1. Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

C) Spettacoli viaggianti commercio in forma itinerante.

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

D) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante all'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

E) Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

F) Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nulla osta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 16 - Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo I – Principi generali

Art. 17 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Alberobello, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art .63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 18 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 19 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni richiesta dal Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee di aree di mercato, qualora il canone supera € 258,23 e su istanza del contribuente il versamento deve essere effettuato in tre rate di pari importo con scadenze rispettivamente 31 maggio, 10 luglio e 10 ottobre. Per le occupazione temporanee la rateazione può essere effettuata in due rate di pari importo aventi scadenza, rispettivamente il giorno di inizio occupazione e di fine.
3. Il canone per le occupazioni di aree e spazi pubblici va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime o/e dell'esercizio dell'attività per impianti soggetti a collaudo statico. Per le occupazioni che superano i cinque giorni il canone può essere versato entro il terzo giorno dall'inizio dell'occupazione stessa.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte , ovvero di cessazione inviata per iscritto all'ufficio tributi entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento.
6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
- 6 bis L'importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il versamento del canone è pari €3,00; se riviene da avviso di accertamento tale importo comprensivo di sanzioni ed interessi è pari a € 12,00. Non si procede a rimborso, qualora l'importo è inferiore o uguale a € 12,00. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Modalità di pagamento:
Il pagamento del canone avviene mediante versamento su apposito c/c postale intestato al Comune di Alberobello. Per le occupazioni occasionali del mercato settimanale il pagamento può avvenire direttamente presso l'economista comunale.

Art. 20 – Riduzioni e agevolazioni.

1. Il canone, come determinato dal presente regolamento, è ridotto:
 - a) Per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali ed istituzionali dell'80%;
 - b) Per le occupazioni realizzate per finalità culturali dell'80%;
 - c) Per le occupazioni realizzate per finalità sportive dell'80%;
 - d) Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 60%;
 - e) Per le occupazioni realizzate con il patrocinio del comune del 50%.Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 21 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, sportive, politiche, culturali, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a tre giorni;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - e) occupazioni di suolo pubblico con fiori e piante ornamentali effettuate anche in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore al giorno e per un massimo di tre giorni;

- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere ivi compresi gli accessi carrabili;
- i) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- j) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile
- k) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- l) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- m) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- n) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- o) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- p) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- q) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- r) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

Art. 22 - Sanzioni

1. Per le infrazioni di carattere formale, che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51.
 2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% del canone dovuto o versato in ritardo.
 3. La sanzione non è applicata qualora il pagamento avviene entro tre giorni dalla scadenza del termine.
- 3bis. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano stati effettuati ispezioni, accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- a) ad un 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del canone od una rata di esso qualora questo venga effettuato dal quarto al trentesimo giorno successivo alla scadenza.
 - b) Ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione del canone avviene entro il trenta aprile successivo alla scadenza."
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

5. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (art. 31 comma 25, L. 448/98).
6. In caso di occupazioni abusive l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di importo non inferiore all'ammontare della indennità di cui al comma 5, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del D.Lgs.30/04/1992, n.285 (art. 31 comma 26, L. 448/98).
7. Per le occupazioni abusive o eccedenti la superficie autorizzata effettuate in occasione di Fiere, Mercati, Festività, si applicano le maggiorazioni e le sanzioni previste dai commi 5 e 6, limitatamente al periodo di durata delle stesse fiere, mercati e festività.
8. La sanzione/indennità è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Capo II. Determinazioni delle tariffe del canone ai sensi dell'art. 63 comma c) del D.Lgs. n.446/97

Art. 23 - Determinazione della misura di tariffa base.

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per o metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazioni del suolo

I[^] categoria
€0,3124

II[^] categoria
€0,2686

III[^] categoria
€0,2250

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

Le misure riguardano le ipotesi ordinarie di occupazioni e non quelle realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi.

I[^] categoria
€0,0717

II[^] categoria
€0,0618

III[^] categoria
€0,0518

B) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera A), moltiplicata per il valore di cui al successivo art. 24 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:

- occupazioni fino a h 12 riduzione del 30%
- occupazione oltre le h 12 tariffa intera.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 38,5% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui alla lettera A) del pt. precedente.

Art. 24 - Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione.

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art.23 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1°, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 25 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,33 e superiore a 5,00.

Art. 25 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche occupazioni effettuate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

1° suolo in genere	1,00
2° passi carrabili	0,33
3° spazi soprastanti e sottostanti in genere	1,00
4° aree di mercato	1,15
4bis aree di mercato occasionale	2,30
5° distributori di carburante	2,00
6° impianti pubblicitari	1,07
7° attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2,00
8° impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	3,00
9° cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,33
10° pubblici esercizi commercio	1,02
11° concessionario auto, moto e cicli	4,00
12° cavi e condutture realizzate da privati	0,50
13° bar e ristoranti	0,70

In occasione di fiere e festeggiamenti per le tipologie di occupazioni di suolo pubblico temporanee di cui ai nr. 1, 6, 10, 11 e 13 il coefficiente di valutazione è pari a 4,50.

Art. 26 - Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art.23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 25. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365 giorni (*).

(* *il calcolo sarà quindi $PTB \times CE \times MQ(ML) \times 365 =$ Esempio: Misura base Euro*

$0,11 \times 0,33 \times 3mq. \times 365gg =$ Euro 39,749

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1°, lett.A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art.23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.25. L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: $TB \times CE \times MFO$ (misura della fascia oraria) $\times MQ/ML$ = Esempio: Euro $0,2840 \times 1,15 \times 30\% \times mq.10 = euro 2,286$

Art. 27 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi i pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue: € 0,77 per utente (popolazione fino a 20.000 abitanti).
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura del canone annuo di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi (Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui all'art. 27).
3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 28 - Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima:	€ 43,90
Categoria seconda:	€ 37,75
Categoria terza:	€ 31,62

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima:	€ 10,08
Categoria seconda:	€ 8,68
Categoria terza:	€ 7,28

3. Occupazioni con passi carrabili, e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.

Categoria prima:	€ 14,49
Categoria seconda:	€ 12,46
Categoria terza:	€ 10,43

4. Distributori di carburanti:

Categoria prima:	€ 87,80
Categoria seconda:	€ 75,49

Categoria terza: € 63,24

5. Impianti pubblicitari:

Categoria prima: € 10,78

Categoria seconda: € 9,29

Categoria terza: € 7,79

6. Pubblici esercizi - commercio suolo:

Categoria prima: € 44,78

Categoria seconda: € 38,50

Categoria terza: € 32,25

6bis. Bar e ristoranti

Categoria prima: € 30,73

Categoria seconda € 26,42

Categoria terza € 22,13

Le tariffe così come sopra determinate si applicano così come segue:

- fino a mq. 15 tariffa per intero;

- da 15 mq. e fino a 30 mq. riduzione del 20% della parte eccedente i 15mq.;

- da 30 mq. e fino a 50 mq. riduzione del 40% della parte eccedente i 30 mq.;

- oltre i 50 mq. riduzione del 50% della parte eccedente i 50 mq..

7. Pubblici esercizi - commercio soprassuolo:

Categoria prima: € 10,28

Categoria seconda: € 8,86

Categoria terza: € 7,42

8. Pubblici esercizi-commercio tende:

Categoria prima: € 10,28

Categoria seconda: € 8,86

Categoria terza: € 7,42

9. Cavi e condutture di privati:

Categoria prima: € 5,04

Categoria seconda: € 4,34

Categoria terza: € 3,64

Art. 29 – Tariffe delle occupazioni temporanee.

1. Area di mercato:

Categoria prima: € 0,36

Categoria seconda: € 0,31

Categoria terza: € 0,26

2. Area di mercato occasionale:

Categoria prima: € 0,72

Categoria seconda:	€ 0,62
Categoria terza:	€ 0,52

3. Pubblici esercizi-commercio:

Categoria prima:	€ 0,32
Categoria seconda:	€ 0,27
Categoria terza:	€ 0,26

3 bis. Bar e ristoranti

Categoria prima:	€ 0,22
Categoria seconda:	€ 0,19
Categoria terza:	€ 0,16

4. Per le occupazioni di pubblici esercizi-commercio/bar e ristoranti fino a ore 12 giornaliere, si applica la riduzione del 30% su dette tariffe.

5. Attività edilizia:

Categoria prima:	€ 0,94
Categoria seconda:	€ 0,81
Categoria terza:	€ 0,68

6. Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti:

Categoria prima:	€ 1,87
Categoria seconda:	€ 1,61
Categoria terza:	€ 1,35

7. Concessionari auto:

Categoria prima:	€ 1,25
Categoria seconda:	€ 1,21
Categoria terza:	€ 0,90

Art. 30 - Funzionario responsabile della riscossione del canone.

1. Il funzionario responsabile di cui al presente articolo, è competente per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone e, in particolare:

- a) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- b) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- d) in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dalla ditta appaltatrice della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite dal capitolato d'appalto;
- e) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione;
- f) Risponde alle istanze di interpello che il contribuente-utente presenta al Comune in materia di Canone, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sulle Entrate.

Art. 30 bis - Funzionario responsabile dell'atto di concessione/autorizzazione.

1. Il Funzionario responsabile di cui al presente articolo:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego della stessa, emettendo l'atto di concessione, di autorizzazione o di diniego;
- istruisce ed emette i provvedimenti di revoca, decadenza, rinnovo e subingresso.

Art. 31 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.

1. L'ufficio tributi e/o il concessionario controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. Tutte le comunicazioni ed atti che il Comune invia agli utenti devono conformarsi ai principi del vigente Regolamento comunale generale sulle entrate.
2. L'ufficio tributi e/o il concessionario provvede in caso di parziale, omesso o tardivo versamento alla notifica anche a mezzo posta, con raccomandata a/r di avviso di accertamento con obbligo di adempiere nel termine di 60 giorni.
3. La notifica del predetto avviso deve essere effettuata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo:
 - all'anno in cui è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio;
 - all'anno nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del canone.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone alla cui determinazione provvede l'ufficio competente comunicandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. abrogato
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Capo III - Prescrizioni finali.

Art. 32 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 33 - Entrata in vigore.

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA
PRIMA CATEGORIA**

PIAZZA DEL POPOLO
CORSO V. EMANUELE
PIAZZA CURRI
PIAZZA DI VAGNO
PIAZZA FERDINANDO IV
PIAZZA MATTEOTTI
VICO F. LIPPOLIS
VICO SOLDATO IGNOTO
VIA TENENTE CUCCI
VICO TENENTE CUCCI
VIA BISSOLATI
PIAZZA GIAN GIROLAMO
PIAZZA XXVII MAGGIO
VIA UMBERTO
VIA CONTESSA ACQUAVIVA
VIA R. ACQUAVIVA
VIA BALENZANO
CORSO TRIESTE E TRENTO
VIA VITTIME DEL FASCISMO
VICO VITTIME DEL FASCISMO
VIALE MARGHERITA (Tratto dall'Incrocio di Viale Bari fino all'Incrocio T. Trento)
VIA C. BATTISTI (Tratto dall'Incrocio Via Manzoni fino all' Incrocio Piazza Curri)
L.GO MARTELLOTTA
VICO L.GO MARTELLOTTA
L.GO TREVISANI
VIA INDIPENDENZA
VIA MONTE NERO
VIA MONTE SAN MARCO
VIA MONTE SAN GABRIELE
TRAV. VIA MONTE SAN GABRIELE
VIA MONTE PASUBIO
VIA MONTE SAN MICHELE
VIA MONTE SABOTINO
VICO MONTE SABOTINO
VIA MONTE SANTO
VIA MONTE CUCCO
VIA MONTE ADANELLO
VIA DUCA D'AOSTA
VIA SETTE COMUNE
VIA MONTE TONALE
PIAZZA D'ANNUNZIO
VICO D'ANNUNZIO
VICO F. LIPPOLIS, DEC. AL VALORE
VICO M. A. SALAMIDA DEC. AL VALORE
VIA MONTE PERTICA
PIAZZALE LIPPOLIS A.
VIA ISONZO
VIA CADORE
VICO CADORE
VIA F.SCO GIGANTE (Tratto dall'Incrocio di Via Cadore fino all'incrocio di L.go Martellotta)

VICO F.SCO GIGANTE
VIA D. MOREA
VIA E. DE AMICIS
VICO E DE AMICIS

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA SECONDA CATEGORIA

VICO A. AGRUSTI
VIA A. DE GASPERI
VIA A. GRAMSCI
VIA A. LABRIOLA
VIA ANGELOANTONIO LIPPOLIS
VIA A. NEGRI
VIA A. SALAMIDA
VIALE A. SEGNI
VIA A. TURI
PIAZZALE AGRUSTI DR. NICOLA
VIA TEN. AGRUSTI
VIALE ALDO MORO
I°e II° TRAV. VIALE ALDO MORO
VIA AMMIRAGLIO MILLO
VIA ARCITRETE DON F. PAOLO ROTOLO
VICO AVV. TURI
VIA B. CROCE
VIA BAINSIZZA
VIALE BARI
VICO VIALE BARI
VIA BARSENTA
VICO BARSENTA
VIA BEATO LUIGI GUANELLA
VIA BERTACCHI
VIA BLIGNY
VIA BOSCO SELVA
VIA BOVIO
VIA BRIGATA REGINA
VIA BUOZZI
TRAV. C.DA VACCARI
PIAZZETTA C. MARTELOTTA
VIA CADUTI DI VIA FANI
VIA CAIROLI
TRAV. DI VIA CAIROLI
VIA CAPITANO DI MOLA
VIA CARAMIA
VIA CAVALLOTTI
VIA CAVOUR
VICO CAVOUR
VIA C. BATTISTI (Tratto dall'Incrocio di Via Manzoni fine alla Prov.le Noci)
VIA C. MENOTTI
VIA COL DI LANA
VIA CRISTOFORO COLOMBO
VIA D. AVERSA
I°,II°,III°e IV° TRAV. VIA D. AVERSA
VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DE GIOSA
VIA DE LEONARDIS
VIA DEI MILLE
VIA DEL GESU'
VIA DIAZ
VIA DONATO GIANGRANDE
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
VIA DUE MACELLI
VIA E. ACQUAVIVA
VIA E. MATTEI
VIA E. MONTALE
VIA E. MORANTE
VIA F. DE BIASE
VIA F. MONTANARO
VIA F. COLUCCI
VIA F. SCO GIGANTE (Tratto dall'Inc. di Via Cadore fino all'Inc. di Capecelatro)
VIA F. DONCHIA
VIA F. TINELLI
VICO FASANO
VIA FIUME
VICO FORNO VECCHIO
VICO F. SGOBBA
VICO F. BANDIERA
VIA G. DI CECCO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. SUMERANO
VIA G. BERNARDI
VIA G. CAPECELATRO
VIA G. DELEDDA
VIA G. GENTILE
VIA G. GIROLAMO
VIALE G. GRONCHI
VIA G. LEOGRANDE
VIA G. LEOPARDI
VIA G. SISTO
VIA G. DEL PRETE
VIA G. PAPINI
VIA G. PASCOLI
VIA G. PASTORE
VIALE G. NOTARNICOLA
TRAV. G. NOTARNICOLA
VIA G. SUMERANO
VIA G. TURI
VIA G. UNGARETTI
TRAV. VIA UNGARETTI
VIA GALILEI
VIA GARIBALDI
VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA
VIA GHANDI DETTO MAHATMA
VIA G. CARDUCCI
VICO G. CARDUCCI
VIA G. FALCONE
TRAV. G. FALCONE
VIA G. PAOLO I°

VIA GIOVANNI XXIII
VICO GIOVANNI XXIII
VIA GIOVE'
VIA G. GIROLAMO
VIA GIUSTI
VIA GORIZIA
VIA GRANDI
VICO I° BARSENTA
VIA IMBRIANI
VIA INDIRA GANDHI
LARGO ITALO SVEVO
PIAZZALE J. E R. KENNEDY
VIA L. MURATORI
VIA L. RIZZO
VIA L. TINELLI
VIALE L. EINAUDI
I° TRAV. L. EINAUDI
VICO L. EINAUDI
VIA L. GALLO
VIA L. PASTEUR
VIA LAMARMORA
VICO I° LAMARMORA
VICO II° LAMARMORA
VIA L. DA VINCI
VIA L. STURZO
L.GO M. LA SORTE
VIA M. SGOBBA
VIALE M. VITERBO
VICO M. VITERBO
VIA MAMELI
VIA MANZONI
VIA MARCO LACATENA – DECORATO
VIA MARCONI
VIALE MARGHERITA (Tratto dall'Incrocio Viale Bari fino al Piazzale Kennedy)
PIAZZA M. PAGANO
VIA M. D'AZEGLIO
VIA MAZZINI
VIA MENDEL
VIA MERCARANTE
VIA M. COLUCCI
VIA MONS. GIUSEPPE CONTENTO
VICO MONS. MARCANT. LIPPOLIS
VIA MONTE CALVARIO
VIA MONTE GRAPPA
VICO I° MONTE GRAPPA
VICO III° MONTE GRAPPA
VIA MONTE OLIMPO
VIA MORGAGNI
VIA N. SAURO
VIA N. MASCIALINO
VIALE N. PICCINNI
VIA NINO ROTA
L.GO NARDELLI, DECORATO
VIA O. CAMMISA

VIA O. NARDONE
VIA OBERDAN
VIA OLMO
VICO OLMO
VIA P.LE NOCI (Tratto da Via C. Battisti fino alla Fondazione Giovanni XXIII°)
VIA PAISIELLO
VIA PAOLO BORSELLINO
VIA PARINI
VIA PERRINI
VICO PERTA
VIA PIAVE
VICO PIAVE
VIA PIERPAOLO PASOLINI
VIA PIETRO CAMPIONE
PIAZZA PIRANDELLO
VIA PISACANE
PIAZZA PLEBISCITO
VIA POLA
C. DA POPOLETO
VIA PROV. LE LOCOROTONDO
C.DA PUDICINO
I°, II°, III° e IV° TRAV. C.DA PUDICINO
VIALE PUTIGNANO
I° e II° TRAV. PUTIGNANO
C.DA RASCAPORTA (Fino all'innesto con la SP 78 per Mottola)
VIA RISORGIMENTO
PIAZZA ROMA
VICO ROPPO
VIA S. D'ACQUISTO
VIA S. QUASIMODO
VIA S. SANTORO
PIAZZA SACRAMENTO
VIA SANDRO PERTINI
VICO SANDRO PERTINI
VIALE SETTE LIB. DELLA SELVA
VIA SISTO SANTE
VIA SS MEDICI COSIMO E DAMIANO
VIA TITO SCHIPA
VIA TOMMASO CURRI
VIA TOMMASO LAMANNA
VICO TENENTE GENTILE
VIA TEN. O.GIGANTE
VICO TEN. O GIGANTE
VIA F. TURATI
VIA U. SABA
VIA UNGARETTI
VIA V. VENETO
VIA V. AGRUSTI
VIA V. COLUCCI
I° II° III° IV° TRAV. V. COLUCCI
VIA V. GIGANTE
I° TRAV. V. GIGANTE
C.DA VACCARI
TRAV. C. DA VACCARI

VIA VECCHIA CASTELLANA (Tratto dall'Incrocio con Viale Einaudi fino all'Incrocio ex SP 113)
VIA VERDI
EX SP 113 ALBEROBELLO – MONOPOLI (dal inc. del Cimitero fino all'Inc. SP 77 Alberobello-
Fasano)
I° TRAV. VIA BARSENTA
VIA VILLA CURRI
VICO VILLA CURRI
VIA VITTORIO ALFIERI
PIAZZA XI FEBBRAIO
VIA XXIV MAGGIO
VICO XXIV MAGGIO
VIA ZARA

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA TERZA
CATEGORIA

C.DA ALBERO DELLA CROCE
VIALE APULIA
VIA ANGELO TURI (COREGGIA)
C.DA BADESSA
C.DA BARSENTA
VIA BINI FRANCESCO
C.DA BOSCO SELVA
C.DA CALMERIA
VIALE CANALE DI PILO
VIA CAVALLERIZZA
C.DA CHIESIA
C.DA CHIETRI
C.DA CIELO CIELO
I° TRAV. C.DA CIELO CIELO
C.DA COLAROSSA
C.DA CONCOLINE
C.DA COREGGIA
VIA COREGGIA
C.DA CURCIO
VIA DE MOLA MICHELE
VIA DOMENICO GARZELLA
C.DA GABELLOTA
C.DA GIANNONE
VIA GIROLAMO MARTINO
VIA GIUSEPPE GRASSI
C.DA GUAGUINO
VICO IGNISCI DOMENICO
VIA IGNISCI VITO
C.DA IURELLA
C.DA LAIRE
C.DA LAMA COLONNA
C.DA LO PRETE
PIAZZALE MADONNA DEL ROSARIO
VIALE MAGNA GRECIA
VIA MALERBA MODESTO
C.DA MALVISCHI
C.DA MARRAFFA
C.DA MASSERIOLA

VIALE MESSAPIA
C.DA MONTE DEL SALE
C.DA MONTE DELLA GUARDIA
C.DA MONTE OLIMPO
C.DA MONTE TONDO
C.DA MURIANO
C.DA MUSCIO
C.DA NEVIERE VECCHIE
VIA PROV.LE PUTIGNANO
C.DA PAPARALE
C.DA PARCO CASSETTE
VIA PASTORE GIORGIO (COREGGIA)
VICO PASTORE GIORGIO (COREGGIA)
VIALE PEUCEZIA
C.DA POPOLETO
VIA RUGGIERO RUFINO
C.DA SAN LEONARDO
C.DA SCRASCIOLLA
VIALE SERENISSIMA IN PUGLIA
C.DA SIGNORANGELA
C.DA TERRENUOVA
VIA VECCHIA CASTELLANA (da C.da Colarossa a termine)
C.DA VILLA CURRI
VIA VITO SCHIAVONE
EX SP 77 ALBEROBELLO-FASANO (dall'Incrocio con la SP113 fino alla C.da Scrasciolla)